

■ a cura di **DOMENICO PRIMERANO**  
Segretario regionale UNSCP

## La manovra economica correttiva del governo per il 2010. Novità per gli enti locali

**L**a manovra correttiva (decreto legge 78 del 2010) è stata pubblicata sul supplemento ordinario 114 alla G.U. Diverse le novità per gli enti locali:

### **Definanziamento delle leggi di spesa non utilizzate negli ultimi tre anni (art. 1)**

Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

### **Economie negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici (art. 5, comma 5)**

Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

### **Indennità Sindaco, Presidente della provincia e Consiglieri Comunali e Provinciali (art. 5 comma da 6, a 11)**

Entro il 28 settembre (120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge), con decreto del Ministero dell'interno

saranno rideterminati gli importi delle indennità dei Sindaci e degli altri amministratori con una riduzione pari al 7% di quella attualmente determinata ai sensi del d.m. 4 aprile 2000 n. 119 e successive integrazioni.

Ai Consiglieri Comunali e Provinciali spetta una indennità di funzione onnicomprensiva che, in ciascun mese, non può superare l'importo pari ad **un quinto** dell'indennità massima prevista per il Sindaco e/o Presidente della Provincia (attualmente il limite dei gettoni di presenza cumulabili è pari ad un quarto dell'indennità).

Non sono più previsti gettoni di presenza.

La decorrenza delle riduzioni, è da intendersi collegato all'atto di emanazione del decreto ministeriale (previsto, entro il 28 settembre), in quanto il computo deve essere effettuato in rapporto all'indennità del sindaco o del presidente fissata dal decreto ministeriale e non rispetto all'indennità attuale determinata a seguito degli aumenti e delle riduzioni succedutesi nel tempo.

Quindi si ritiene che occorre attendere l'emanazione del d.m. per rendere applicabile la norma.

I parlamentari nazionali ed europei ed i consiglieri regionali non hanno diritto ad alcuna indennità di funzione o altro emolumento derivante dal ruolo di consigliere.

È disposto il divieto di percepire compensi o indennità di missione per la partecipazione da parte di sindaco, presidente, assessori e consiglieri, ad organi o commissioni comunque denominati se la partecipazione è connessa all'esercizio delle funzioni pubbliche.

### **Rimborso spese di viaggio amministratori**

Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute; è stato eliminato il "rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese".

La disposizione è di dubbia applicazione circa il rimborso delle spese di soggiorno. Tuttavia, poiché il comma 2 dell'art. 84 del d.lgs. 267/2000, "La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione", non è stato modificato, si può ritenere che spetti il rimborso di tutte le spese di viaggio e di soggiorno documentate. Resta, altresì, in vigore anche il comma 3 dell'art. 84 che dispone che: "Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate".

Per "amministratori" vanno intesi sindaco, presidente, assessori e consiglieri (art. 77, comma 2, del d.lgs. 267/2000).

### **Unica Indennità**

Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una

indennità di funzione a sua scelta.

### **Compensi per commissioni e altri organi collegiali**

Sindaco, presidente, assessori e consiglieri non possono percepire alcun compenso, neanche quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

### **Riduzione dei costi degli apparati amministrativi (art. 6 comma da 3 a comma 19)**

A decorrere dal 1° gennaio 2011, sono previste riduzioni di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti:

- da pubbliche amministrazioni per componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo del 10% rispetto al 30 aprile 2010. Fino a tutto il 2013;
- da società a pubblici dipendenti per l'amministrazione di appartenenza e vengono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione;
- riduzione del numero dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, nonché il collegio dei revisori;
- riduzione dei componenti consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle società pubbliche del 10%
- la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% rispetto a quella del 2009;
- riduzione per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 e relative procedure;
- eliminazione spese per sponsorizzazioni;
- eliminazione spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e orga-

nismi internazionali o comunitari per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;

- spese per formazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- limitazione autovetture di servizio: non superiore all'80% di quanto speso nell'anno 2009;

### **Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche (Art 8 - commi da 1 a 5)**

Riduzione spesa affitti e manutenzione immobili utilizzati dalle P. A. e relative percentuali. Anche per Trento Bolzano e RSS e altri Enti da questi vigilati;

Con i risparmi di spesa si finanziano investimenti per uffici per le amministrazioni pubbliche;

Ottimizzazione della spesa per beni e servizi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle finanze, definisce, entro il 31 marzo 2011, modelli ed indicatori di riferimento per l'efficiamento della spesa;

### **Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico ( Art 9 commi 1 e 2)**

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma

non opera ai fini previdenziali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

### **Rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 (Art. 9 comma 4)**

I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.

### **Blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 (art. 9 comma 17)**

Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione della Finanziaria 2009.

### **Contenimento delle spese per assunzioni a tempo determinato (art 9 comma 28)**

A decorrere dall'anno 2011, le pubbli-

che amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Gli Enti locali, dunque, non sono ricompresi tra gli Enti che devono adeguarsi ai principi recati dall'art. 9 comma 28.

#### **Società controllate dagli enti locali (art.9 comma 29)**

Estende alle società non quotate controllate direttamente ed indirettamente dagli enti locali e da altre amministrazioni i limiti alle politiche di assunzione previste per i dipendenti pubblici, anche dirigenti, e stabilisce dei tetti massimi anche in caso di personale a tempo determinato.

#### **Trattenimenti in servizio e blocco delle assunzioni (art. 9 comma 31)**

Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattenimenti in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti dall'art. 16 del d.lgs n. 503/1992 possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del

trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti.

#### **Trattamento economico dei dirigenti (art. 9 comma 32)**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

#### **Assunzione personale enti locali (art. 32 commi 7-10)**

Per gli Enti sottoposti al patto di stabilità, resta invariato l'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, che prevede l'obbligo generale di ridurre la spesa di personale.

Viene aggiunta la sanzione per cui, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di ridurre la spesa, si applica il divieto di assunzioni a qualunque titolo.

Viene previsto per tutti gli Enti (sia quelli sottoposti che quelli non sottoposti al Patto) nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (tale soglia è attualmente fissata al 50%).

Per tutti gli Enti, sia quelli sottoposti che quelli non sottoposti al Patto di stabilità, è introdotto una restrizione sulle assunzioni che possono essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi

nell'anno 2010.

Resta fermo per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità l'obbligo di contenere la spesa entro il limite del 2004.

#### **Patto di stabilità e comuni virtuosi (Art. 32 comma 11 e 12 e 13 e da comma 26 a comma 31)**

Per l'anno 2010 i Comuni e le Province possono escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore allo 0,78% dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto del 2008. Per l'anno 2010 non si applica il meccanismo della premialità previsto dai commi 23-26 dell'articolo 77bis della legge 133 del 6 agosto 2008. La norma citata stabilisce l'assegnazione ai Comuni virtuosi di un premio, sotto forma di esclusione dal calcolo del saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, pari al 70% delle eccedenze di bilancio determinatesi nell'anno precedente per effetto del rispetto delle sanzioni dei comuni inadempienti al Patto. La virtuosità di un ente è misurata rispetto a degli indicatori economico-strutturali e l'assegnazione del premio (esclusione) dipenda dalla distanza lineare degli indicatori calcolati per ciascun ente rispetto alla media dei medesimi indicatori calcolati per diverse classi demografiche.

Gli indicatori economico-strutturali sono indicati dalla legge e sono il grado di autonomia finanziaria e il grado di rigidità strutturale (per le Province solo l'indicatore di rigidità strutturale).

Per l'anno 2010 è attribuito un contributo ai Comuni pari ad un importo di 200 milioni di euro. Il contributo sarà ripartito, con Decreto del Ministero dell'Interno emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in base ai seguenti criteri: popolazione e rispetto del patto.

Le entrate così attribuite non devono essere conteggiate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Si fa divieto ai Comuni sotto i 30.000 abitanti di costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i Comuni cedono o mettono in liquidazione le società già costituite, a meno che la partecipazio-

ne non sia paritaria, ovvero costituita da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti. I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società.

#### **Esercizio di funzioni in forma associata per i comuni**

I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono obbligati a svolgere in forma associata, attraverso convenzione o unione di comuni, le seguenti funzioni: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; funzioni del settore sociale. I comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società e devono mettere in liquidazione, entro il 31 dicembre 2010, le società già costituite, fatta eccezione per le società tra comuni, a partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti, la cui popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti.

#### **Tarsu e Tia (Art comma 33)**

Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Con questa norma si risolve la questione del rimborso Iva. Trattandosi di corrispettivo di un servizio e non di una tassa, come aveva ritenuto la Corte costituzionale, è soggetta a Iva.

#### **Attività di accertamento tributario e contributivo (Art. 18 comma da 1 a comma 3)**

Ai fini della effettiva attuazione di quanto disposto dall'articolo 44 del decreto del presidente della Repubblica

del 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento e al contrasto all'evasione fiscale e contributiva:

a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19.

#### **Partecipazione dei Comuni alla lotta all'evasione (Art. 18 commi 4 e 5).**

Viene disciplinata la procedura fra Agenzia delle entrate che mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni inviando una segnalazione. In seguito, entro 60 gg. dalla ricezione della documentazione, l'AGEA comunica gli elementi utili per determinare il reddito complessivo. E' previsto il riconoscimento ai Comuni di una quota pari al 33% delle maggiori somme, relative a tributi statali e a contributi, riscosse a titolo definitivo, a seguito del contributo del comune all'accertamento stesso.

#### **Aggiornamento del catasto Articolo 19 da comma 1 a comma 16)**

La sanatoria per l'emersione delle case-fantasma si estenderà anche a quegli immobili su cui sono state effettuate variazioni e ampliamenti non denunciati al Fisco. I titolari degli immobili, si legge nel comma 9 dell'articolo 19 del decreto, "oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale". I notai, poi, dovranno verificare la conformità tra registri immobiliari e gli intestatari catastali, prima della stipula di atti che interessano unità immobiliari urbane. "Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti - si legge nel decreto - devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie". Prima della stipula degli atti, si legge nel decreto legge, "il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".

#### **Zone a burocrazia zero (art 43)**

Possono essere istituite nel Meridione zone a burocrazia zero. Al comma 2 vengono definite le modalità.

#### **Rifinanziamento del Fondo infrastrutture (Art. 46 comma 1)**

I mutui accesi con CCDPP entro il 31 dicembre 2006 non interamente erogati o non aggiudicati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono revocati e devoluti ad altro scopo. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa fornirà al Ministero dell'Economia l'elenco dei mutui in oggetto.

#### **Disposizioni in materia di conferenza dei servizi (art. 49)**

Modifiche alla legge 241 del 1990 in particolare al regime della Conferenza dei servizi.